

MODELLO IVA TR RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

ISTRUZIONI

Gli articoli di legge richiamati nel modello e nelle istruzioni si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, se non diversamente specificato.

Premessa

Il modello deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai sensi dell'art. 38-bis, secondo comma, il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a), b) ed e) del terzo comma dell'art. 30, nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite dalle lettere c) e d) dello stesso articolo, con alcune limitazioni rispetto alle ipotesi di rimborso annuale.
In alternativa, come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, lo stesso credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24.
Gli importi devono essere indicati in centesimi di euro arrotondando l'ammontare alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra è uguale o superiore a 5, per difetto se la stessa è inferiore a 5.

Struttura del modello

Il modello è costituito da:
– il **frontespizio** composto di due facciate;
– il **modulo**, composto dai quadri TA, TB, TC e TD, che va compilato da tutti i soggetti per l'indicazione dei dati contabili;
– il **prospetto riepilogativo**, composto dal quadro TE, riservato all'ente o società controllante per la richiesta di rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo.

Reperibilità del modello

Il presente modello e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it o dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. In tal caso il modello può essere stampato in bianco e nero.
Per la stampa del modello devono comunque essere rispettate le caratteristiche tecniche previste nell'Allegato A del provvedimento di approvazione.

Modalità e termini di presentazione

Il modello deve essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento esclusivamente **per via telematica**, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Qualora il termine sopra indicato scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Presentazione telematica

Per quanto riguarda le modalità di abilitazione alla presentazione telematica diretta e di presentazione mediante intermediari abilitati si rinvia alle relative istruzioni fornite nei modelli di dichiarazione.

COMUNICAZIONE DI AVVENUTA PRESENTAZIONE TELEMATICA

La comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza per via telematica, è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio. Tale comunicazione è consultabile nella Sezione "Ricevute" del sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it> nel quale a fronte di ogni invio effettuato è disponibile la relativa ricevuta. Ad ogni modo, la comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle entrate.

In relazione poi alla verifica della tempestività delle richieste presentate per via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le istanze trasmesse entro i termini prescritti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 195 del 24.09.1999).

FRONTESPIZIO

UFFICIO COMPETENTE

Indicare il codice dell’ufficio territorialmente competente, reperibile nel sito www.agenziaentrate.gov.it nel menu “contatti”.

I soggetti non residenti, identificati direttamente in Italia, ai sensi dell’art. 35ter, devono indicare il codice ufficio 250, relativo al Centro operativo di Pescara, ufficio competente in base al provvedimento 30 dicembre 2005, pubblicato nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 2006.

PERIODO DI RIFERIMENTO

Indicare l’anno d’imposta ed il trimestre (valori da 1 a 3) nel quale è maturata l’eccedenza detraibile che si intende chiedere a rimborso e/o utilizzare in compensazione.

CASI PARTICOLARI DI COMPILAZIONE

I contribuenti che si trovano in una delle situazioni sottoelencate sono tenuti a barrare la casella o le caselle corrispondenti:

Regimi particolari

Soggetti che hanno adottato, per obbligo di legge o per opzione, particolari criteri di determinazione dell’imposta dovuta ovvero detraibile.

In quest’ultimo caso, il rigo TB17 (imposta ammessa in detrazione) deve essere compilato tenendo conto degli specifici criteri previsti dal regime di appartenenza.

Contribuenti con contabilità separate

Soggetti che esercitano più attività gestite, per obbligo di legge o per opzione, con contabilità separata ai sensi dell’art. 36.

In tal caso, i contribuenti presentano, oltre al frontespizio, un solo modulo riepilogativo dei dati relativi a tutte le attività esercitate, indicando il valore 1 nel campo “Mod. n”.

Enti e società controllanti e controllate

Gli enti e le società controllanti che si avvalgono delle disposizioni di cui all’art. 73, ultimo comma, possono richiedere il rimborso infrannuale ovvero utilizzare in compensazione l’eccedenza di credito del gruppo relativa a quelle società facenti parte del gruppo in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 30, terzo comma, lettere a), b), e) nonché c) e d), queste ultime con le limitazioni previste dall’art. 38-bis, secondo comma.

A tal fine, l’ente o società controllante presenta l’apposito prospetto riepilogativo ad essi riservato allegando, per ciascuna delle società in possesso dei requisiti di cui al citato art. 30, il modulo previsto per la generalità dei contribuenti con l’indicazione degli elementi contabili del trimestre. Per la compilazione del prospetto si rinvia alle istruzioni fornite a **pagina 10**.

Correttiva nei termini

Riguarda l’ipotesi in cui, prima della scadenza del termine di presentazione, si intenda rettificare o integrare un’istanza già presentata.

In tal caso, deve essere compilato un nuovo modello, completo in tutte le sue parti.

Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso

La casella “contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso” è riservata ai contribuenti che rientrano tra le categorie individuate dai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, emanati ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 38-bis, per le quali è prevista l’erogazione dei rimborsi in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta.

Indicare il codice:

- 1, riservato ai soggetti che pongono in essere le prestazioni derivanti dai contratti di subappalto rientranti nell’ambito di applicazione della lettera a), del sesto comma, dell’articolo 17;
- 2, riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 37.10.1, e cioè i soggetti che svolgono le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici;
- 3, riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.43.0, e cioè i soggetti che producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi;
- 4, riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.42.0, e cioè i soggetti che producono alluminio e semilavorati.

CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI

I contribuenti che avendo affidato a terzi la tenuta della contabilità hanno optato per l'effettuazione delle liquidazioni periodiche secondo il regime previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, come chiarito con la risoluzione n. 6 dell'11 gennaio 2011, ai fini della determinazione dell'eccedenza Iva rimborsabile relativa ad un determinato trimestre devono fare riferimento alla differenza tra l'imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate nel trimestre stesso e l'imposta detraibile relativa agli acquisti registrati nel medesimo periodo. Con riferimento alle predette operazioni occorrerà anche verificare la presenza dei presupposti individuati dall'articolo 30. Ad esempio, per il primo trimestre dell'anno d'imposta le operazioni da considerare sono costituite dalle operazioni attive e passive registrate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo.

DATI DEL CONTRIBUENTE

Numero di partita IVA

Deve essere indicato il numero di partita IVA attribuito a ciascun contribuente.

Codice attività

Indicare il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al maggior volume d'affari) desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche, vigente al momento della presentazione del modello, consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate e reperibile sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

Natura giuridica

AVVERTENZA: la seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila l'istanza avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla natura giuridica rivestita.

TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA

SOGGETTI RESIDENTI		SOGGETTI NON RESIDENTI	
1.	Società in accomandita per azioni	28.	Aziende coniugali
2.	Società a responsabilità limitata	29.	GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
3.	Società per azioni	50.	Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
4.	Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione	51.	Condomini
5.	Altre società cooperative	52.	Depositi I.V.A.
6.	Mutue assicuratrici	53.	Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
7.	Consorzi con personalità giuridica	54.	Trust
8.	Associazioni riconosciute	55.	Amministrazioni pubbliche
9.	Fondazioni	56.	Fondazioni bancarie
10.	Altri enti ed istituti con personalità giuridica	57.	Società europea
11.	Consorzi senza personalità giuridica	58.	Società cooperativa europea
12.	Associazioni non riconosciute e comitati	59.	Rete di imprese
13.	Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)		
14.	Enti pubblici economici		
15.	Enti pubblici non economici		
16.	Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica		
17.	Opere pie e società di mutuo soccorso		
18.	Enti ospedalieri		
19.	Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale		
20.	Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo		
21.	Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi		
22.	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia		
23.	Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR		
24.	Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR		
25.	Società in accomandita semplice		
26.	Società di armamento		
27.	Associazione fra artisti e professionisti		
		30.	Società semplici, irregolari e di fatto
		31.	Società in nome collettivo
		32.	Società in accomandita semplice
		33.	Società di armamento
		34.	Associazioni fra professionisti
		35.	Società in accomandita per azioni
		36.	Società a responsabilità limitata
		37.	Società per azioni
		38.	Consorzi
		39.	Altri enti ed istituti
		40.	Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
		41.	Fondazioni
		42.	Opere pie e società di mutuo soccorso
		43.	Altre organizzazioni di persone e di beni
		44.	Trust
		45.	GEIE (Gruppi europei di interesse economico)

Dati identificativi

Il contribuente deve indicare i seguenti dati:

- se persona fisica, il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della provincia. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del comune va riportato solo lo Stato estero di nascita;
- se soggetto diverso dalle persone fisiche, la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo. La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni, ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: S.a.s. per Società accomandita semplice).

Indirizzo di posta elettronica e numeri telefonici

L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica, del numero di telefono o cellulare e del fax è facoltativa. Indicando il numero di telefono o cellulare, fax e l'indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Soggetti non residenti

Il riquadro deve essere compilato solo dai soggetti non residenti. Il **"codice Stato estero"** va desunto dall'elenco degli Stati esteri riportato nell'appendice del modello di dichiarazione annuale. Il campo **"numero di identificazione IVA Stato estero"** deve essere in ogni caso compilato dai soggetti esteri residenti in altro Stato membro dell'Unione Europea, indicando il numero di identificazione ai fini IVA attribuito dallo Stato di appartenenza.

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE

Il presente riquadro deve essere compilato con l'indicazione dei dati relativi al soggetto che sottoscrive il presente modello nell'ipotesi in cui questo sia diverso dal contribuente istante. Il riquadro deve essere compilato con l'indicazione del codice fiscale della persona fisica che sottoscrive il modello, del codice di carica corrispondente nonché dei dati anagrafici richiesti. I dati relativi alla residenza devono essere compilati esclusivamente da coloro che risiedono all'estero. Qualora il modello sia presentato da una società per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il campo denominato **"Codice fiscale società dichiarante"**, indicando, in tal caso, nell'apposito campo, il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente. In tale ipotesi rientrano, ad esempio, la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente, ai sensi dell'art. 17, terzo comma; la società che presenta il modello in qualità di rappresentante negoziale del contribuente.

Codice Carica

Indicare il codice di carica del rappresentante desumendolo dalla seguente tabella:

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

- | | |
|---|--|
| 1 | Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore |
| 2 | Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito |
| 3 | Curatore fallimentare |
| 4 | Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria) |
| 5 | Custode giudiziario (custodia giudiziaria), amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati ovvero commissario giudiziale (amministrazione controllata) |
| 6 | Rappresentante fiscale di soggetto non residente |
| 7 | Erede |
| 8 | Liquidatore (liquidazione volontaria) |
| 9 | Soggetto che presenta la richiesta per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferentaria, ecc.) |

SOTTOSCRIZIONE

Il modello deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale.

L'ente o società controllante che presenta istanza di rimborso o compensazione dell'eccedenza di credito di gruppo deve indicare il numero dei moduli allegati, relativi alle società partecipanti alla liquidazione di gruppo in possesso dei requisiti di cui all'art. 30.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che trasmette l'istanza.

L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere l'istanza.

Inoltre, nella casella relativa all'impegno a presentare per via telematica il modello, deve essere indicato il codice 1 se lo stesso è stato predisposto dal contribuente ovvero il codice 2 se predisposto da chi effettua l'invio.

Modulo

Nel campo **"Mod. N."** posto in alto a destra in entrambe le pagine del modulo, la generalità dei contribuenti deve indicare il valore 1. Solo nel caso di richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione da parte di **enti o società controllanti** che si avvalgono della particolare procedura di liquidazione di gruppo di cui all'art. 73, ultimo comma, deve essere indicato, per ciascun modulo allegato al prospetto riepilogativo, il corrispondente numero progressivo.

QUADRO TA OPERAZIONI ATTIVE

Nel quadro devono essere indicate le **operazioni attive annotate** o da annotare nel registro delle fatture emesse (art. 23) ovvero in quello dei corrispettivi (art. 24) **per il trimestre cui si riferisce il modello**.

Si fa presente che, nel particolare caso in cui debbano essere indicate operazioni imponibili con aliquote d'imposta o percentuali di compensazione non più presenti nel modello, gli imponibili relativi a dette operazioni dovranno essere compresi nei righi corrispondenti alle aliquote più prossime a quelle applicate calcolando le corrispondenti imposte, e le relative differenze d'imposta (positive o negative) dovranno essere incluse nel rigo TA14, campo 1, fra le variazioni ed evidenziate separatamente nel campo 2 dello stesso rigo.

Esclusivamente in questa ipotesi, nel calcolo dell'aliquota media per la verifica della sussistenza del presupposto di cui all'art. 30, terzo comma, lett. a), occorre tener conto anche delle predette differenze d'imposta esposte nel campo 2 del rigo TA14.

Righi da TA1 a TA11 indicare le operazioni imponibili, suddivise secondo l'aliquota o la percentuale di compensazione applicata, per le quali, nel trimestre cui si riferisce il modello, si è verificata **l'esigibilità dell'imposta** (comprese quelle ad esigibilità differita annotate in periodi precedenti) Nei righi devono essere comprese le sole variazioni operate ai sensi dell'art. 26, che si riferiscono ad operazioni registrate nel medesimo trimestre di riferimento, escludendo, pertanto, le variazioni annotate nel medesimo trimestre ma relative ad operazioni registrate in periodi precedenti da indicare esclusivamente nel rigo TA14, campo 1. L'imposta va calcolata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente aliquota o percentuale di compensazione.

Rigo TA12 indicare le seguenti tipologie di operazioni:

- cessioni e prestazioni di servizi per le quali la disciplina Iva prevede l'applicazione dell'imposta da parte del cessionario attraverso il meccanismo del reverse charge;
- operazioni non soggette all'imposta effettuate in applicazione di determinate norme agevolative nei confronti dei terremotati e soggetti assimilati.

Rigo TA13 indicare il totale degli imponibili riportati nella colonna 1 dei righi da TA1 ad TA12 ed il totale dell'imposta derivante dalla somma degli importi indicati nella colonna 2 dei righi da TA1 ad TA11.

Rigo TA14 indicare:

- **campo 1** le variazioni e gli arrotondamenti di imposta. In particolare, nel rigo deve essere compresa l'imposta relativa alle variazioni operate ai sensi dell'art. 26, registrate nel trimestre cui si riferisce il modello e relative ad operazioni registrate in trimestri precedenti;
- **campo 2** le differenze d'imposta (positive o negative), già comprese nel campo 1, derivanti dall'indicazione, nei righi corrispondenti all'aliquota più prossima, delle operazioni imponibili con aliquote d'imposta o percentuali di compensazione non più presenti nel modello.

Rigo TA15 indicare il totale dell'IVA sulle operazioni imponibili risultante dalla somma algebrica degli importi dei righi TA13, colonna 2 e TA14 campo 1.

Rigo TA16 indicare le seguenti tipologie di operazioni non imponibili:

- esportazioni, operazioni assimilate e servizi internazionali previsti negli artt. 8, 8-bis e 9 nonché operazioni ad essi equiparate per legge di cui agli artt. 71 (operazioni con lo Stato Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali ecc.);

- cessioni di cui agli artt. 41 e 58 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331;
- le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in altro Stato membro della Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lettera f), del D.L. n. 331 del 1993);
- le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lettera g), del D.L. n. 331 del 1993);
- le operazioni effettuate fuori della Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dell'art. 74-ter;
- le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

Si precisa che, in detta ipotesi, nel presente rigo deve essere indicato esclusivamente il c.d. "marginе", in quanto ai sensi dell'art. 37, comma 1, del predetto D.L. n. 41/1995, la differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie, è non imponibile. La restante parte del corrispettivo deve, invece, essere compresa nel rigo TA17.

Rigo TA17 indicare l'ammontare delle operazioni diverse da quelle indicate nei righi precedenti (ad esempio, le operazioni esenti, le cessioni effettuate nei confronti di viaggiatori residenti o domiciliati fuori della Comunità europea di cui all'art. 38-quater, la parte che non costituisce margine delle cessioni imponibili e non imponibili di beni usati, le operazioni prive del requisito della territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies per le quali è stata emessa fattura ai sensi dell'articolo 21, comma 6-bis).

Rigo TA18 indicare il totale degli importi esposti nei righi TA13, colonna 1, TA16 e TA17.

Rigo TA19 indicare l'ammontare complessivo delle cessioni imponibili di beni ammortizzabili del trimestre, già compreso nel rigo TA13, tenendo conto delle relative variazioni operate ai sensi dell'art. 26 riferite alle cessioni di beni ammortizzabili registrate nel trimestre di riferimento.

QUADRO TB OPERAZIONI PASSIVE

Nel quadro devono essere indicati gli **acquisti** e le **importazioni imponibili annotati** nel registro degli acquisti (art. 25) per il trimestre cui si riferisce il modello.

Si fa presente che, nel particolare caso in cui debbano essere indicati acquisti imponibili con aliquote d'imposta o percentuali di compensazione non più presenti nel modello, gli imponibili relativi a dette operazioni dovranno essere compresi nei righi corrispondenti alle aliquote più prossime a quelle applicate calcolando le corrispondenti imposte, e le relative differenze d'imposta (positive o negative) dovranno essere incluse nel rigo TB13, campo 1, fra le variazioni ed evidenziate separatamente nel campo 2 dello stesso rigo.

Esclusivamente in questa ipotesi, nel calcolo dell'aliquota media per la verifica della sussistenza del presupposto di cui all'art. 30, terzo comma, lett. a), occorre tener conto anche delle predette differenze d'imposta esposte nel campo 2 del rigo TB13.

Righi da TB1 a TB11 indicare, in corrispondenza delle aliquote o percentuali di compensazione applicate, gli acquisti all'interno, intracomunitari e le importazioni assoggettati ad imposta, per i quali si è verificata l'esigibilità ed è stato **esercitato il diritto alla detrazione** nel periodo cui si riferisce il modello.

Nei righi devono essere comprese le sole variazioni di cui all'art. 26, che si riferiscono ad acquisti registrati nel medesimo trimestre di riferimento.

L'imposta afferente i predetti acquisti è determinata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente aliquota o percentuale di compensazione.

Rigo TB12 indicare il totale degli importi evidenziati nei righi da TB1 a TB11.

Rigo TB13 indicare:

- **campo 1** le variazioni e gli arrotondamenti di imposta. Nel campo deve essere compresa l'imposta relativa alle variazioni operate ai sensi dell'art. 26, registrate nel trimestre cui si riferisce il modello e riferite ad acquisti registrati in trimestri precedenti.
- **campo 2** le differenze d'imposta (positive o negative), già comprese nel campo 1, derivanti dall'indicazione, nei righi corrispondenti all'aliquota più prossima, degli acquisti imponibili con aliquote d'imposta o percentuali di compensazione non più presenti nel modello.

Rigo TB14 indicare il totale dell'IVA sugli acquisti e importazioni per i quali è stata operata la detrazione, risultante dalla somma algebrica degli importi dei righi TB12, colonna 2 e TB13, campo 1.

Rigo TB15 indicare gli acquisti imponibili interni, intracomunitari e importazioni per i quali ai sensi dell'art. 19-bis1 o di altre disposizioni non è ammessa la detrazione dell'imposta.

Per gli acquisti per i quali è prevista la detrazione parziale dell’imposta (es. 40%) deve essere indicata soltanto la quota di imponibile corrispondente alla parte d’imposta non detraibile. La restante quota di imponibile e d’imposta deve essere indicata nei righi da TB1 a TB11.

Rigo TB16 indicare la percentuale di detrazione applicata durante l’anno di riferimento secondo quanto previsto dall’art. 19, comma 5.

Rigo TB17 indicare l’ammontare dell’imposta ammessa in detrazione nel periodo di riferimento, corrispondente all’importo indicato nel rigo TB14, ovvero a quello risultante dall’applicazione al predetto importo della percentuale di detrazione di cui al rigo TB16. I contribuenti che adottano **speciali criteri** di determinazione dell’imposta detraibile devono indicare l’imposta risultante dall’applicazione del regime di appartenenza, che potrebbe non coincidere con l’importo indicato nel rigo TB14. Nell’ipotesi di esercizio di più **attività gestite con contabilità separata** ai sensi dell’art. 36, deve essere indicato l’ammontare complessivo dell’imposta detraibile tenendo conto della presenza di eventuali criteri che derogano al principio ordinario di determinazione dell’imposta. Ad esempio, in presenza di una attività in cui l’imposta ammessa in detrazione è determinata applicando la percentuale di detrazione, il contribuente dovrà procedere a determinare separatamente, per ciascuna delle attività esercitate, l’imposta ammessa in detrazione secondo gli specifici criteri ed indicare nel presente rigo la somma degli importi risultanti.

Rigo TB18 indicare l’ammontare complessivo degli acquisti di beni ammortizzabili imponibili, per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione nel trimestre, il cui importo è già compreso nel rigo TB12, tenendo conto delle relative variazioni operate ai sensi dell’art. 26 riferite agli acquisti di beni ammortizzabili registrati nel trimestre di riferimento.

QUADRO TC DETERMINAZIONE DEL CREDITO

Rigo TC1 indicare l’ammontare dell’IVA relativa alle operazioni imponibili, riportato dal rigo TA15.

Rigo TC2 indicare l’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni per le quali la stessa, in base a specifiche disposizioni, è dovuta dal cessionario o committente ovvero dai soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte. Trattasi, in particolare:

- degli acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino (art. 71, secondo comma) per i quali il cessionario è tenuto al pagamento dell’imposta a norma dell’art. 17, secondo comma;
- delle operazioni di estrazione di beni dai depositi IVA di cui all’art. 50-bis del D.L. n. 331 del 1993, operate ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nel territorio dello Stato;
- degli acquisti di beni e servizi da soggetti residenti all’estero di cui all’art. 17, secondo comma;
- dei compensi corrisposti ai rivenditori di documenti di viaggio ai sensi del decreto 30 luglio 2009;
- delle provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari, ai sensi dell’art. 74-ter, ottavo comma;
- degli acquisti all’interno, intracomunitari e delle importazioni di beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8, per i quali il cessionario è tenuto al pagamento dell’imposta;
- degli acquisti effettuati all’interno, intracomunitari e delle importazioni di oro diverso dall’oro da investimento (c.d. oro industriale) e di argento puro e degli acquisti di oro da investimento per i quali è stata esercitata l’opzione per l’applicazione dell’IVA da parte del cedente, per i quali l’imposta è dovuta dal cessionario ai sensi dell’art. 17, comma 5;
- degli acquisti intracomunitari di beni;
- degli acquisti di tartufi da raccoglitori dilettanti ed occasionali, non muniti di partita IVA, per i quali ai sensi dell’art. 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il cessionario ha emesso autofattura. Si ricorda che per tali acquisti non è ammessa la detrazione dell’imposta e pertanto il relativo importo deve essere compreso nel rigo TB15;
- degli acquisti di servizi resi nel settore edile da subappaltatori nei confronti delle imprese di costruzioni o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di altro appaltatore, ai sensi dell’art. 17, sesto comma, lett. a);
- degli acquisti di fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali l’imposta è dovuta dal cessionario ai sensi dell’art. 17, sesto comma, lett. a-bis);
- degli acquisti di cui all’art 17, sesto comma, lettere b) e c) (vedi circolare n. 59 del 2010).

Rigo TC3 indicare l’IVA a debito risultante dalla somma degli importi indicati ai precedenti righi TC1 e TC2.

Rigo TC4 indicare l’importo di cui al rigo TB17.

Rigo TC5 indicare l’importo detraibile (c.d. IVA teorica) a norma dell’art. 34, comma 9, da parte dei produttori agricoli che hanno effettuato cessioni non imponibili di prodotti agricoli

compresi nella Tabella A - parte prima -, ai sensi dell'art. 8, primo comma, dell'art. 38-qua-
ter e dell'art. 72, nonché cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli. L'importo da indicare
nel presente rigo deve essere calcolato applicando le percentuali di compensazione che sa-
rebbero applicabili se le predette operazioni fossero state effettuate nel territorio dello Stato.

Rigo TC6 indicare l'IVA detraibile risultante dalla somma degli importi indicati nei righi TC4 e TC5.

Rigo TC7 indicare l'imposta a credito per il periodo ricavata dalla differenza tra il rigo TC6 e il rigo TC3. Si evidenzia che, ai fini della richiesta del rimborso o dell'utilizzo in compen-
sazione del credito IVA, l'importo indicato nel rigo deve essere superiore a 2.582,28 euro.

QUADRO TD
SUSSISTENZA DEI
PRESUPPOSTI - RIMBORSO
E/O COMPENSAZIONE
- ALTRI DATI

Il quadro è costituito da **quattro sezioni**:

- la **prima** per l'indicazione dei presupposti richiesti dall'art. 30, terzo comma;
- la **seconda** per l'indicazione dell'importo da chiedere a rimborso e/o da utilizzare in com-
pensazione;
- la **terza** riguardante la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, prevista dall'art. 38-bis, set-
timo comma, resa dai c.d. contribuenti virtuosi per l'esonero dalle garanzie;
- la **quarta** riservata agli enti o società partecipanti all'IVA di gruppo.

SEZIONE 1
Sussistenza dei presupposti

Barrare la casella corrispondente al presupposto che legittima la richiesta di rimborso o l'u-
tilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale.

Rigo TD1 - Aliquota media - Riservato ai contribuenti per i quali si è verificato il presup-
posto previsto dall'art. 30, terzo comma, lett. a).

Trattasi di coloro che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.

Il diritto al rimborso o all'utilizzo in compensazione del credito IVA spetta se l'aliquota media-
mente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle
operazioni attive maggiorata del 10%.

Nel calcolo dell'aliquota media devono essere esclusi sia gli acquisti (e/o le importazioni) che le cessioni di beni ammortizzabili. Si ricorda che le spese generali devono essere comprese tra gli acquisti. Nel calcolo dell'aliquota media occorre tenere conto della seconda cifra decimale.

Nel campo relativo all'**aliquota media delle operazioni attive maggiorata del 10%** indicare la percentuale calcolata secondo la seguente formula:

$$\left[\frac{(TA13 \text{ col. 2} + TA14 \text{ campo 2}) - TA19 \text{ col. 2}}{TA13 \text{ col. 1} - TA19 \text{ col. 1}} \times 100 \right] \times 1,1$$

Nel campo relativo all'**aliquota media delle operazioni passive** indicare la percentuale cal-
colata secondo la seguente formula:

$$\frac{(TB12 \text{ col. 2} + TB13 \text{ campo 2}) - TB18 \text{ col. 2}}{TB12 \text{ col. 1} - TB18 \text{ col. 1}} \times 100$$

Nel caso di contribuente che esercita più **attività gestite con contabilità separata** ai sensi dell'art. 36, i campi del presente rigo devono essere compilati facendo esclusivo riferimento alle opera-
zioni effettuate nell'esercizio dell'attività prevalentemente esercitata e per la quale si è verificata la sussistenza del presupposto. Pertanto, in tale ipotesi, nel calcolare l'aliquota media non si po-
trà fare riferimento al contenuto dei righi indicati nelle formule sopra riportate, in quanto questi riguardano l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate dal contribuente.

Rigo TD2 - Operazioni non imponibili - Riservato ai contribuenti per i quali si è verificato il pre-
supposto previsto dall'art. 30, terzo comma, lett. b), in quanto hanno effettuato nel trimestre ope-
razioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9, nonché le altre operazioni non imponibili in-
dicate nel rigo TA16, per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le opera-
zioni effettuate nello stesso periodo. La percentuale deve essere arrotondata all'unità su-
periore ed il rimborso compete se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle operazioni non imponibili e quello complessivo delle operazioni effettuate risulta superiore al 25%.

Nel campo relativo alla **percentuale delle operazioni effettuate** indicare il rapporto calcolato secondo la seguente formula:

$$\frac{TA16}{TA18} \times 100$$

Rigo TD3 – Acquisto di beni ammortizzabili – Riservato ai contribuenti per i quali si è verificato il presupposto previsto dall'art. 30, terzo comma, lett. c), con le limitazioni previste dall'art. 38-bis, secondo comma, in quanto hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili.

In tale ipotesi può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione unicamente l'imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre.

Rigo TD4 – Soggetti non residenti – Riservato ai contribuenti che, ai sensi dell'art. 30, terzo comma, lett. e), si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 17.

Trattasi di operatori non residenti che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter ovvero che abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale nello Stato. Detti soggetti possono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA del trimestre di riferimento, anche in assenza dei presupposti previsti dalle altre lettere dell'art. 30.

Rigo TD5 – Operazioni non soggette – Riservato ai contribuenti per i quali si è verificato il presupposto previsto dall'articolo 30, terzo comma, lettera d), con le limitazioni previste dall'articolo 38-bis, secondo comma, in quanto hanno effettuato nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis.

SEZIONE 2

Rimborso
e/o compensazione

La sezione non deve essere compilata nell'ipotesi di soggetti che partecipano alla particolare procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73, ultimo comma.

Rigo TD6 indicare l'ammontare del credito infrannuale chiesto a rimborso.

Rigo TD7 indicare l'ammontare del credito infrannuale che si intende utilizzare in compensazione con il modello F24, tenendo conto che tale ammontare partecipa al limite annuo di 700.000 euro, (articolo 9, comma 2, decreto legge n. 35 del 2013).

Per effetto dell'art. 35, comma 6-ter, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il predetto limite annuo è elevato ad un milione di euro nei confronti dei subappaltatori che nell'anno precedente abbiano registrato un volume d'affari costituito per almeno l'80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

Si evidenzia che l'utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito, in linea generale, solo dopo la presentazione dell'istanza da cui lo stesso emerge. Inoltre, il superamento del limite di 5.000 euro annui, limite modificato dall'articolo 8, comma 18, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno d'imposta, comporta l'obbligo di utilizzare in compensazione i predetti crediti a partire dal sedici del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. Per approfondimenti e chiarimenti, vedi il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 e le circolari n. 57 del 23 dicembre 2009 e n. 1 del 15 gennaio 2010.

Si ricorda che la somma degli importi indicati nei righi TD6 e TD7 non deve essere superiore all'imposta a credito risultante al rigo TC7 ovvero all'imposta relativa agli acquisti di beni ammortizzabili in presenza del presupposto previsto dall'art. 30, terzo comma, lettera c).

SEZIONE 3

Contribuenti virtuosi

Rigo TD8 L'art. 38-bis, settimo comma, prevede l'esonero dalla prestazione delle prescritte garanzie nelle ipotesi di rimborso di cui all'art. 30, terzo comma, lett. a), b) e d), per quei soggetti cosiddetti "virtuosi", che soddisfano cioè determinate condizioni di affidabilità e solvibilità specificatamente elencate nel citato settimo comma.

Detti soggetti devono presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista alla lett. c) del settimo comma dell'art. 38-bis resa, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante sottoscrizione della presente sezione.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 38-bis, ultimo comma, l'ammontare del rimborso erogabile senza garanzie non può comunque eccedere il 100% della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel biennio precedente alla richiesta di rimborso (cfr. ris. 29 marzo 2001, n. 38). Pertanto, il contribuente che richieda un rimborso superiore al predetto limite è tenuto a garantire soltanto l'importo eccedente, indicando nel rigo TD8, campo 1, la parte erogabile senza garanzia e nel rigo TD6 l'ammontare totale del rimborso richiesto.

SEZIONE 4

Ente o società partecipante all'IVA di gruppo

Rigo TD9 Il rigo deve essere compilato esclusivamente nelle ipotesi di richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione dell'eccedenza detraibile risultante dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo.

Indicare il numero di partita IVA dell'ente o società partecipante all'IVA di gruppo cui il modulo si riferisce, per il quale nel quadro TE è stato indicato, nella corrispondente casella della colonna 2, il possesso di uno dei requisiti richiesti dall'art. 30, terzo comma, lett. a), b), c), d) ed e).

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Riservato all'ente o società controllante per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo

Gli enti e le società controllanti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 73, ultimo comma, possono chiedere il rimborso infrannuale ovvero utilizzare in compensazione l'eccedenza di credito del gruppo relativa a quelle società in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 30, terzo comma, lettere a), b), e) nonché c) e d), queste ultime con le limitazioni previste dall'art. 38-bis, secondo comma. A tal fine devono presentare il modello compilando:

- il **frontespizio**, in cui indicare i dati dell'ente o società controllante;
- il **presente prospetto riepilogativo**;
- un **modulo** per ciascuna società del gruppo in possesso dei requisiti di cui all'art. 30. Ogni modulo deve essere contraddistinto da un numero progressivo da indicare nel campo "Mod. n.".

In alto indicare il codice fiscale dell'ente o società controllante e nel rigo TD9 la partita IVA del soggetto a cui il modulo si riferisce.

QUADRO TE**SEZIONE 1**

Società del gruppo

PROSPETTO N.: nel caso in cui non fossero sufficienti i 39 righi deve essere compilato un altro prospetto per indicare tutte le società partecipanti alla liquidazione di gruppo, riportando per ciascuno di essi il corrispondente numero progressivo (es. 01, 02 ecc.).

La sezione è prevista per l'indicazione dei dati concernenti tutti i soggetti partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo, compresa la controllante.

Nella **colonna 1** indicare il numero partita IVA.

Nella **colonna 2** indicare per le società in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 30, terzo comma, il relativo presupposto utilizzando una delle seguenti lettere:

- A – aliquota media – per l'ipotesi di cui all'art. 30, terzo comma, lett. a);
- B – operazioni non imponibili – per l'ipotesi di cui all'art. 30, terzo comma, lett. b);
- C – acquisto di beni ammortizzabili – per l'ipotesi di cui all'art. 30, terzo comma, lett. c);
- E – soggetti non residenti – per l'ipotesi di cui all'art. 30, terzo comma, lett. e);
- F – operazioni non soggette – per l'ipotesi di cui all'art. 30, terzo comma, lett. d).

Nella **colonna 3**, indicare il codice corrispondente al presupposto che consente di accedere all'erogazione del rimborso in via prioritaria:

- 1, riservato ai soggetti che pongono in essere le prestazioni derivanti dai contratti di subappalto rientranti nell'ambito di applicazione della lettera a), del sesto comma, dell'articolo 17;
- 2, riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 37.10.1, e cioè i soggetti che svolgono le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici;
- 3, riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.43.0, e cioè i soggetti che producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi;
- 4, riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.42.0, e cioè i soggetti che producono alluminio e semilavorati.

Nelle **colonne 4 e 5** (da compilare alternativamente) indicare il saldo a credito o a debito relativo al trimestre. Tale importo per le società con liquidazioni mensili è dato dalla somma algebrica degli importi trasferiti alla controllante nel corso del trimestre di riferimento.

SEZIONE 2

Determinazione del credito

ATTENZIONE: le sezioni 2 e 3 devono essere compilate esclusivamente nel prospetto n. 01.

Rigo TE40 indicare il totale degli importi di colonna 4.

Rigo TE41 indicare il totale degli importi di colonna 5.

Rigo TE42 indicare la differenza tra il rigo TE40 e il rigo TE41.

Rigo TE43 indicare la somma dei righi TC7 (imposta a credito) dei moduli allegati al presente prospetto, relativi alle società in possesso dei requisiti di cui all'art. 30.

SEZIONE 3
Rimborso e/o
compensazione

Rigo TE50 indicare l'importo che si intende chiedere a rimborso.

Rigo TE51 indicare l'importo che si intende utilizzare in compensazione con il modello F24. Si evidenzia che l'utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito, in linea generale, solo dopo la presentazione dell'istanza da cui lo stesso emerge. Inoltre, il superamento del limite di 5.000 euro annui, limite modificato dall'articolo 8, comma 18, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno d'imposta, comporta l'obbligo di utilizzare in compensazione i predetti crediti a partire dal sedici del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. Per approfondimenti e chiarimenti, vedi il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 e le circolari n. 57 del 23 dicembre 2009 e n. 1 del 15 gennaio 2010.

Si evidenzia che in ogni caso la somma degli importi indicati nei righi TE50 e TE51 non può essere superiore al minore tra i valori indicati ai righi TE42 e TE43.

Nel caso in cui per una o più società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo ricorra il presupposto previsto dall'art. 30, terzo comma, lett. c), il credito chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione relativo ai predetti soggetti non deve essere superiore all'imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre.